

Allegato A) alla deliberazione n.

111

del 5 FEBBRAIO 2013

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO DI OMEGNA (VB) PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA MEDICA A TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI CATEGORIA "A" - CATEGORIA "B" AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D.LG.VO N. 230/1995 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LG.VO N. 241 DEL 26.5.2000.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. "VC" di Vercelli, con sede in Vercelli C.so Mario Abbiate n. 21 - Partita I.V.A. 01811110020, rappresentata dal Dirigente Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali Avv. Adriano PICCO, nato a Gattinara(VC) il 28.05.1952, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'A.S.L "VC" di Vercelli

E

L'Azienda Sanitaria Locale "VCO", con sede in Omegna (VB) Via Mazzini n. 117 - Partita I.V.A. 00634880033 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Adriano GIACOLETTO nato a Colletterto Castelnuovo (TO) il 27/09/1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'A.S.L "VCO"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale "VCO" di Omegna (VB) si impegna a fornire all'Azienda Sanitaria Locale "VC" di Vercelli prestazioni specialistiche relativamente alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti di categoria "A" e categoria "B" nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare del D.Lg.vo n. 230 del 17 Marzo 1995 così come modificato dal D.Lg.vo n. 241 del 26.5.2000.

Art. 2

L'Azienda Sanitaria Locale "VCO" mette a disposizione dell'A.S.L. "VC" di Vercelli il proprio Medico Autorizzato Dr. Giorgio Gambarotto - iscritto al n. 1482 - nell'Elenco Nazionale dei Medici Autorizzati, per l'effettuazione delle prestazioni previste dall'art. 83

f 0

4

e seguenti del D.Lg.vo 230/95 e s.m.i. in materia di tutela dei dipendenti operanti nell'A.S.L. "VC" esposti al rischio di radiazioni ionizzanti derivante dalle attrezzature radiologiche e di Medicina Nucleare esistenti nei Presidi Ospedalieri di Vercelli, Borgosesia, Gattinara e Santhià.

- 2 - In relazione alle prestazioni che il Medico Autorizzato dovrà fornire nel rispetto della normativa sopra citata per quanto riguarda i lavoratori di categoria "A" e di categoria "B" si riporta di seguito un elenco non esaustivo, dei principali adempimenti:

- operare in modo coordinato con l'Esperto Qualificato dell'A.S.L. "VC" di Vercelli assicurando, contestualmente, la necessaria collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche;
- effettuare l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche di laboratorio atte a valutare lo stato di salute dei lavoratori, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- sottoporre a visita medica i lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti rientranti nella categoria "A" e nella categoria "B", prima che siano destinati ad attività che li espongano a detto rischio;
- provvedere agli accertamenti sanitari periodici dei lavoratori di categoria "A" almeno ogni sei mesi e di categoria "B" almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione.

In ogni caso le suddette visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche di laboratorio e possono essere ripetute con maggior frequenza, su richiesta degli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 59 del D.Lg.vo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i., in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute lo richiedano;

- provvedere alla visita medica eccezionale ed alla sorveglianza medica eccezionale (comprendente trattamenti terapeutici, controlli clinici e tutti gli esami ritenuti necessari) dei lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'art. 96 del D.Lg.vo n. 230/95 e s.m.i.;
- classificazione dei lavoratori, in base alle risultanze delle visite mediche periodiche e straordinarie, in: idonei, idonei in determinate condizioni, non idonei, da sottoporre a



sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che lo ha esposto alle radiazioni ionizzanti (solo nel caso di visite periodiche);

- prosecuzione della sorveglianza, per un periodo di tempo opportuno, del personale trasferito ad attività che non espongono al rischio di radiazioni ionizzanti;
- illustrazione al lavoratore del significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e comunicazione dei risultati dei giudizi di idoneità che li riguardano;
- sottoporre il lavoratore di categoria "A" e nella categoria "B", esposto al rischio di radiazioni ionizzanti a visita medica prima della cessazione del rapporto di lavoro, fornendogli le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare;
- fornire indicazioni al Datore di Lavoro del personale (scelto sulla base dell'età e dello stato di salute) per le attività che comportano operazioni con rischio di irradiazione eccezionale concordata;
- esecuzione di trattamenti terapeutici di urgenza, controllo clinico, scelta e programmazione degli esami necessari in casi di contaminazione o irradiazione accidentali di grado elevato;
- fornire indicazioni al Datore di Lavoro affinché possa predisporre tempestivi provvedimenti di decontaminazione;
- decidere l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di cui all'art. 91, comma 2, D.Lg.vo 230/95 e s.m.i.; provvedendo altresì in tutti i casi previsti dalla vigente normativa alle necessarie comunicazioni agli organi competenti;
- comunicazione tempestiva al Datore di Lavoro dei casi di malattie professionali da radiazioni, per l'attuazione degli adempimenti di competenza;
- istituzione, aggiornamento e conservazione del documento sanitario personale per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza medica, contenenti i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale, l'indicazione della destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e successivi mutamenti, le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, utilizzando i dati trasmessi dell'Esperto Qualificato;
- consegnare all'Ispettorato Medico Generale del Lavoro i documenti sanitari personali in caso di cessazione dell'impresa e di risoluzione del rapporto di lavoro;

✓ P

2

- provvedere a restituire, previa firma per accettazione, il documento attestante la nomina del Medico Autorizzato che verrà predisposto a firma del Direttore Generale dell'A.S.L. "VC".

Art. 3

Le prestazioni sanitarie saranno effettuate presso le strutture dell'A.S.L. "VC" di Vercelli che metterà a disposizione locali adeguati nonché personale paramedico e amministrativo specificatamente dedicato per l'organizzazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Il Rappresentante Legale dell'A.S.L. "VC", oltre ad attuare gli adempimenti previsti a suo carico dal D.Lg.vo n. 230/95 e s.m.i., in relazione alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti dovrà consentire al Medico Autorizzato l'accesso a qualunque informazione o documentazione che il medesimo ritenga necessarie per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori ed attenersi alle prescrizioni formulate.

Art. 4

Il Medico Autorizzato messo a disposizione dall'A.S.L. "VCO" svolgerà la propria attività a favore dell'A.S.L. "VC" di Vercelli al di fuori del proprio orario di servizio.

Art. 5

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione l'A.S.L. "VC" di Vercelli si impegna a riconoscere all'A.S.L. "VCO", dietro presentazione di regolare fattura, Euro 45,00= (quarantacinque) per ogni accesso, €. 40,00 (quaranta) per ogni visita ed €. 60,00 (sessanta) per eventuali riunioni, tutto I.V.A: esente ai sensi dell'art. 10 comma 19 D.P.R. n. 633 del 26 Ottobre 1972 e successive modifiche, oltre al rimborso delle spese viaggio pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super moltiplicato per i chilometri percorsi in andata ed in ritorno.

L'A.S.L. "VC" di Vercelli si impegna a liquidare le fatture entro novanta giorni dalla data di emissione.

Art. 6

L'A.S.L. "VCO" introiterà i compensi di cui al punto precedente, rapportati al periodo di attività e ne attribuirà il 95% al Medico Autorizzato.

L'A.S.L. "VC" si impegna altresì a rimborsare all'A.S.L. "VCO" la quota IRAP dovuta e altri costi documentabili sostenuti, conseguenti alla presente convenzione.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Art. 7

A fronte della presente convenzione l'A.S.L. "VCO" garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione RCT, fatta salva la responsabilità per colpa grave.

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio l'A.S.L. "VCO" non provvede ad alcuna copertura per infortuni (compreso quello in itinere) e malattie professionali derivanti dall'attività di cui al presente atto. La copertura per l'itinere dovrà essere garantita dall'A.S.L. "VC".

Art. 8

La convenzione avrà durata a partire dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013 e potrà essere disdetta in qualsiasi momento da una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'A.S.L. "VC" di Vercelli
IL DIRIGENTE AMM.VO
S.C. Affari Generali e Legali
(Avv. Adriano Picco)

per l'A.S.L. VCO di Omegna
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Adriano Giacoletto)

